

Alegro N.1

Richieste e Considerazioni Morosità

Ing. Piantadosi Alessandro

Considerazioni sulla morosità

- ✓ Visto la legge 3 agosto 1949, n.536. E sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.LGS.LGT. 23 novembre 1944, n. 382 art.2
- ✓ Visto che la **morosità dopo anni**, non rientra, se non in minima parte, e **resta elevatissima: oltre un milione e cento mila euro** (vedi documentazione-morosità-2016.pdf inviato via pec)
- ✓ Visto che il **numero dei morosi è 2535** in totale al 10/5/2016 (vedi documentazione-morosità-2016.pdf inviato via pec)
- ✓ Tenuto conto che gli **iscritti paganti** la quota di iscrizione, **anticipano, nei fatti, il pagamento dei morosi**, per la quota al CNI, non ancora recuperata.
- ✓ Va considerato, che per il mancato pagamento delle quote degli iscritti morosi **escussi**, che si siano resi insolventi, tramite la **comunicazione di inesigibilità** da parte dell'agente della riscossione in base all'art.19 D.Lgs. 112/1999 e ss, la quota da corrispondere al CNI è **inesigibile**. Di fatto corrispondere la quota al CNI, per i morosi insolventi, sottopone l'Ordine Provinciale, ad un **iniqua garanzia**, abolita dai concessionari della riscossione secondo il D.Lgs. 22/2/1999 n.37

Richieste

Per la morosità "**RISOLUZIONE OPEROSA**" : Gli iscritti morosi che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti, non devono pagare altro, che le **sole quote arretrate**. Ciò potrebbe favorire il rapido rientro della morosità.

Attuazione dell'inesigibilità della quota da corrispondere al CNI, per i morosi insolventi escussi: Se non si anticipasse più il pagamento della quota al CNI dei morosi insolventi, con i soldi degli iscritti che regolarmente pagano la quota di iscrizione, si renderebbero disponibili tantissimi soldi, che potrebbero essere usati per i corsi gratuiti agli iscritti, che pagano la quota di iscrizione.

Piantadosi Alessandro